



Comune di Bologna

*Area Risorse Finanziarie*

Proposta N.: **DC/PRO/2018/44**

**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER IL TRIENNIO 2019-2021**

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:

**IL CONSIGLIO**

Premesso che:

- 1) con gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni e integrazioni) è stata prevista l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2014;
- 2) la normativa IMU fa rinvio (con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative) al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), che ha istituito e disciplinato l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- 3) con l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (e successive modificazioni ed integrazioni) è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art.13 del DL n. 201/11;
- 4) dall'annualità 2014, in base a quanto disposto dall'art.1 comma 639 Legge 147/2013 e ss.mm.ii. è stata istituita e applicata la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'IMU (di natura patrimoniale) e di una componente riferita ai servizi (TA.RI. e TA.S.I.); l'art.1 comma 703 della Legge 147/2013 lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU che, pertanto, continua ad essere applicabile anche alla I.U.C.-IMU laddove non sostanzialmente modificata dalla normativa I.U.C. (con particolare riferimento alle norme sulle procedure di controllo e sulle sanzioni, di cui all'art.1 commi 692 e ss.della stessa Legge 147/13);

Considerato che:

- a) la base imponibile IMU è disciplinata dall'art.13 commi 3,4 e 5 del D.L. n.201/11 ss.mm.ii.;
- b) l'art.13 comma 3 del D.L. n.201/11 ss. mm. ii. prevede i casi in cui la base imponibile IMU sia ridotta del 50% con riferimento ai fabbricati storici (di cui alla lett. a), ai fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati e nel caso di comodato a parenti di cui alla lett.0a;
- c) l'aliquota di base dell'imposta - pari allo 0,76 per cento- prevista dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 ss.mm.ii. può essere modificata dai comuni - con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446- in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- d) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 ss.mm.ii., dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (se di categoria A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

e) esiste un generale orientamento legislativo di favore per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, con conseguente opportunità di privilegiare queste ultime nell'ambito delle possibilità di agevolazione previste per le diverse tipologie di enti senza scopo di lucro; a tal fine quindi il Comune ritiene opportuno confermare la previsione di apposita aliquota agevolata anche per il triennio 2019-2021;

f) Comune di Bologna e A.N.E.C. in data 23/09/08 hanno siglato apposita convenzione (rep.n.206395) a tutela delle sale cinematografiche del centro storico e delle monosale della periferia, individuate nell'apposita deliberazione PG. n.271370/2008 di attuazione della suddetta convenzione; nell'ambito di questa convenzione, erano previste agevolazioni anche in materia di ICI, che il Comune intende confermare la previsione l'apposita aliquota agevolata anche per il triennio 2019-2021;

g) si ritiene opportuno confermare la previsione dell'aliquota agevolata del 0,76 per cento anche per il triennio 2019-2021 per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali di cui all'art.73 comma 1 lett.c del nuovo T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986 n.917 nel nuovo testo risultante dal D.Lgs.12/12/2003 n.344) e destinati prevalentemente a spettacoli musicali e teatrali, in considerazione della grande rilevanza culturale e sociale di queste attività e del loro positivo impatto sulla qualificazione del centro storico;

h) si ritiene opportuno confermare la previsione dell'aliquota agevolata del 0,76 per cento (applicabile per tre anni) anche per il triennio 2019-2021 destinata agli immobili posseduti e utilizzati direttamente ed esclusivamente dalle micro-piccolo-medio imprese (M.P.M.I.) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE - recepita con Decreto del Ministero Attività Produttive del 18/04/05 - che, successivamente alla data di approvazione del regolamento sulle aliquote dell'imposta municipale propria sperimentale, abbiano avuto una crescita dimensionale dovuta ad operazioni straordinarie societarie tramite fusione o incorporazione, a condizione che le società oggetto di fusione o incorporazione non fossero già di proprietà del medesimo soggetto giuridico; ciò per promuovere, favorire e sostenere la crescita dimensionale, economica ed occupazionale delle imprese del territorio.

In conformità a quanto stabilito nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita con decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese):

a) sono micro imprese le imprese con meno di dieci occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

b) sono piccole imprese le imprese con meno di cinquanta occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

c) sono medie imprese le imprese con meno di duecentocinquanta occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

i) si ritiene opportuno confermare la previsione dell'aliquota agevolata del 0,76 per cento anche per il triennio 2019-2021 per le unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso a parenti di primo grado che, ai sensi dell'art.1 D.Lgs. n. 99/04 e ss.mm., siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

l) si ritiene opportuno confermare la previsione dell'aliquota agevolata del 0,76 per cento - limitatamente alla sola l'annualità 2019- per le seguenti tipologie di immobili in considerazione delle relative specificità:

1) l'abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti ed affini di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull'immobile destinato a propria abitazione principale e che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad

un'ulteriore abitazione;

2) le unità immobiliari (ed alle pertinenze ammesse) interamente locate - alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori - dal soggetto passivo di imposta a:

- persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale;
- studenti universitari, non residenti nel Comune, iscritti ad un corso di laurea, ad un diploma universitario o ad una specializzazione post laurea presso l'Università degli Studi di Bologna;
- lavoratori, non residenti nel Comune di Bologna o in Comuni confinanti, che svolgono stabilmente la propria attività lavorativa nel Comune di Bologna o in Comuni confinanti.

Dall'annualità 2020 invece tali fattispecie saranno soggette ad aliquota ordinaria, in considerazione delle imprescindibili necessità di equilibrio del Bilancio di previsione; si tratta comunque di fattispecie che possono in gran parte beneficiare delle agevolazioni introdotte con la legge di stabilità 2016 (art. 13 comma 3, lett. 0a e comma 6 bis del DL 201/2011).

Dato atto che, nel quantificare le varie aliquote I.U.C.-IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di differenziare le aliquote;

Ritenuto opportuno confermare l'aliquota ordinaria I.U.C.-IMU in misura dell'1,06 per cento, nel rispetto della facoltà riconosciuta ai Comuni dall'art.13, comma 6, del già citato D.L. n.201/11 (in base al quale l'aliquota base è modificabile fino appunto a più 0,3 punti percentuali) prevedendo, nel contempo, tutte le ipotesi meritevoli di agevolazione a cui accordare, nel rispetto dei limiti di legge, un'aliquota ridotta;

Considerato il potere regolamentare comunale di cui agli articoli 52 del D.Lgs. n.446/97 e 7 del D.Lgs. n.267/2000, indubbiamente esercitabile grazie all'espresso richiamo all'art.52 del D.Lgs.446/97 fatto ai fini I.U.C.-IMU dall'art.1 comma 702 della Legge 147/13 ed ai fini IMU dagli articoli 14, comma 6, del D.Lgs. n.23/11 ss.mm.ii. e 13, comma 13, del D.L. n. 201/11 ss.mm.ii.;

Visti:

- l'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/13 istitutiva della IUC;
- gli articoli 8, 9 e 14 del d.Lgs.23/11 e l'art.13 del D.L.201/11 e ss.mm.ii., nonché il D.Lgs.504/92 laddove applicabili in materia di IUC-IMU;
- l'art.52 D.Lgs.446/97 e l'art.7 del D.Lgs.267/00;
- l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n.388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, legge 28.12.2001, n.448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n.296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", con cui è previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- la delibera PG.N.389566/2017, con cui è stato approvato il regolamento delle aliquote IMU del triennio 2018/2020;

Rilevato che:

- in linea con la vigente normativa in materia di sistema di bilancio è opportuno approvare le tariffe IUC-IMU riferite all'intero triennio 2019/2021;
- il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell'ente;
-

Preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie;

Sentite le Commissioni consiliari competenti;

#### DELIBERA

1. DI APPROVARE il "Regolamento delle aliquote e detrazioni I.U.C.-IMU per il triennio 2019-2021", riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2019.

Infine, con votazione separata

#### DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Generale  
Roberto Finardi

Il Sindaco  
Virginio Merola

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -